



COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO **COMUNALE PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

ART. 1
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Cupello, come da Statuto comunale, riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
 - favorisce la costituzione di comitati o altri organismi che siano espressione della comunità ed il collegamento degli stessi con gli organi comunali;
 - favorisce la costituzione di organismi rappresentativi delle istanze dei giovani e degli anziani;
 - coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali.

ART. 2
ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. È istituito l'Albo Comunale delle Associazioni finalizzato alla partecipazione delle stesse, purché aventi sede e/o operanti nel territorio comunale, a servizio della collettività e a promozione del territorio.
2. L'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni è inoltre requisito prioritario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:
 - patrocinio iniziative;
 - stipula di convenzioni con l'ente comunale;
 - assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'ente comunale;
 - titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
 - titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari.
3. Per le associazioni non iscritte all'Albo comunale la concessione dei benefici è possibile solo nel caso di coincidenza dell'iniziativa proposta con le finalità statutarie del Comune espressamente documentate.

ART. 3
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, che hanno sede nel territorio comunale e/o che in tale ambito svolgano la propria attività sociale o culturale.
2. Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza di scopi di lucro;
 - b) organismi statutari regolarmente costituiti;
 - c) finalità solidaristica;
 - d) democraticità della struttura;
 - e) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
 - f) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - g) la gratuità delle prestazioni degli aderenti;
 - h) l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione da parte dell'assemblea degli associati.
3. Tra i soggetti di cui al comma 1 si elencano a fini esemplificativi e non esaustivi:

- i soggetti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore": organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso (SOMS), associazioni riconosciute e non riconosciute, enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;
 - le associazioni sportive dilettantistiche;
 - i Circoli Ricreativi Aziendali di Lavoratori (CRAL), previsti dallo Statuto dei Lavoratori di cui all'art. 11 della Legge n. 300/1970;
 - le organizzazioni non governative previste dalla Legge n. 49/1987;
 - le organizzazioni di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012.
4. Non possono essere iscritti all'albo:
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice del Terzo Settore;
 - gli ordini professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile;
 - le associazioni di datori di lavoro;
 - le organizzazioni sindacali;
 - i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative;
 - le associazioni di rappresentanza di categorie economiche;
 - le cooperative e le imprese sociali.

ART. 4

ISCRIZIONE, RINNOVO E CANCELLAZIONE

1. Ogni libera forma associativa avente diritto ai sensi dell'art. 3 potrà, in qualsiasi momento, presentare istanza di iscrizione firmata dal legale rappresentante, secondo le modalità indicate sull'apposita sezione del sito web istituzionale, indicando le seguenti informazioni aggiornate:
 - a) denominazione e (eventuale) sigla, sede legale e (eventuale) sede operativa, inquadramento nel quadro normativo di riferimento, natura giuridica, codice fiscale e (eventuale) partita IVA, PEC (ovvero PEC del legale rappresentante), email di riferimento del sodalizio, numero di telefono di riferimento del sodalizio;
 - b) dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) del legale rappresentante e del suo sostituto secondo quanto previsto dallo statuto del sodalizio ovvero di altro referente locale con individuazione del ruolo riconosciuto;
 - c) l'assenza di fini di lucro, l'oggetto e le finalità sociali;
 - d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - e) il numero dei soci o degli aderenti e dei tesserati (per le associazioni sportive dilettantistiche);
 - f) numero di iscrizione a registri regionali e/o nazionali e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - g) l'attività principale svolta nel territorio comunale di Cupello ovvero a favore dei cittadini del Comune di Cupello (con indicazione del territorio di operatività e la percentuale di soci/aderenti/tesserati residenti nel comune di Cupello);
 - h) link di collegamento a: sito web, blog pubblico, pagina o profilo pubblico su social network dei quali il sodalizio abbia piena titolarità;
 - i) ogni altra dichiarazione e informazione prevista dalla normativa vigente.

2. All'istanza di cui al comma 1 dovranno essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione da cui risultino lo scopo, l'assenza di fini di lucro, l'attribuzione del diritto di voto ai soci/aderenti, l'esclusione della remunerazione delle cariche sociali, gli organi del sodalizio e il potere di rappresentanza loro attribuito.
3. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni ha validità annuale ed è rinnovata ipso facto per accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 e della correttezza e completezza dei dati e dei documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il mancato possesso o la perdita accertata dei requisiti di cui al precedente articolo 3 ovvero l'incompletezza o inesattezza dei dati e dei documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta il respingimento dell'istanza di iscrizione o rinnovo, previo invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge 241/90 da parte del responsabile del procedimento.

ART. 5

EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:
 - partecipare con diritto di voto a rappresentare la propria associazione alle riunioni della Consulta delle Associazioni, qualora istituita;
 - essere inseriti nell'apposita sezione del sito www.comunedicupello.it, che sarà appositamente creata per promuovere e far conoscere la realtà associativa comunale e il calendario di attività proposte dalle associazioni;
 - istituire rapporti di convenzione con il Comune di Cupello;
 - presentare domanda di contributo.
2. Resta ferma l'eventualità, per le associazioni non iscritte all'Albo comunale, della concessione dei benefici nel solo caso di coincidenza dell'iniziativa proposta con le finalità statutarie del Comune, espressamente documentate.
3. L'accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico "Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale" attualmente in vigore, mantenendo inalterate le modalità, i tempi di presentazione e gli uffici competenti.

ART. 6

RESPONSABILITÀ

1. L'inserimento nell'Albo delle Associazioni esclude ogni responsabilità del Comune di Cupello connessa con lo svolgimento dell'attività dei sodalizi e delle iniziative da essi organizzate e promosse, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi dei fruitori, né nei confronti di terzi, fatta salva la compartecipazione espressamente disposta in atti comunali.
2. Qualora l'inserimento nell'Albo delle Associazioni venisse utilizzato impropriamente, oppure violando le disposizioni del presente regolamento, il Comune di Cupello si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 7

PUBBLICITÀ

1. Il Comune di Cupello cura la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, sul sito istituzionale del Comune.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento comunale per la tenuta dell'Albo delle associazioni operanti sul territorio" approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 27/03/2002.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento tutti i sodalizi anche già iscritti in altri registri comunali devono, se interessati, presentare istanza ai sensi dell'articolo 3.